



associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico onlus – Via Cocco Ortu n. 32 – 09128 Cagliari – posta elettronica [redacted]

Al Sindaco del Comune di Coloona Veneta (VR)Cagliari, 26 febbraio 2015

alNucleo Investigativo Provinciale di Polizia Ambientale e Forestale diVerona

al Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Treviso

al Direttore del Dipartimento provinciale di Vicenza dell'ARPAV

al Dipartimento A.R.P.A.V. di Verona

al Responsabile Servizio Suolo Rifiuti Acqua della Provincia di Vicenza

ep.cal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona

alla Commissione Europea
ENV-CHAP@ec.europa.eu,

Oggetto: richiesta informazioni a carattere ambientale ed adozione opportuni provvedimenti relativamente allo scarico denominatocollettore ARICA – Cologna veneta

Il sottoscritto [redacted] in nome e per conto del **Gruppo d'Intervento Giuridico onlus**, elettivamente domiciliato presso la sede della detta associazione ecologista (Via Cocco Ortu, 32 - 09128 Cagliari – tel. e fax [redacted] posta elettronica [redacted])

PREMESSO CHE

- in data 11 Gennaio 2015 con sopralluogo da parte di Soci dell'Associazione rappresentata presso lo scarico denominato collettore ARICA posto direttamente sul torrente denominato Fratta in comune di Cologna Veneta si è rilevata la presenza continua in uscita dallo scarico sopra citato di acqua nerastra unitamente a fumi ed odori acidi provenienti dall'interno del tubo di condotta, come da rilievi fotografici eseguiti nell'immediatezza della verifica;

- in considerazione della relazione dell'IRSA-CNR la quale evidenzia che, in assenza di limiti di potabilità italiani o comunitari, confrontando le concentrazioni rilevate con i limiti proposti in ambito US-EPA (400ng/L per PFOA) e tedeschi (100ng/L per la somma dei perfluorurati per una esposizione decennale) sussiste un **possibile rischio sanitario per le popolazioni che bevono le acque prelevate dalla falda** si richiama il principio di precauzione codificato anche nell'art. 3 *ter* del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. è di genesi comunitaria al pari di quello di proporzionalità e che ben torna invocabile ogni volta che, pur a fronte di una carente base normativa e dunque di un possibile ritardo da parte del legislatore nel prendere atto del costante progresso della scienza, sia ragionevolmente ipotizzabile l'esistenza di un rischio non tollerabile;

- invero, l'art. 174 del Trattato CE ha indicato al comma 1 la protezione della salute umana fra gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale e il principio di precauzione è stato introdotto al suo comma 2, il quale dispone che "La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela,

tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga». L'obbligo giuridico di assicurare un "elevato livello di tutela ambientale" con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili è su tale fondamento normativo finalizzato ad anticipare la tutela, poi da apprestarsi in sede legislativa, a decorrere dal momento in cui si profili un danno da riparare al fine sia della sua prevenzione, ove possibile, sia del suo contenimento in applicazione del richiamato principio di precauzione;

- ne consegue che, su tale scorta, si costituisce l'obbligo da parte delle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire rischi anche se unicamente potenziali per la salute, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo in ciò necessariamente prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici dei singoli cui sia fondatamente addebitabile il pregiudizio temuto ovvero già occorso: infatti, essendo le istituzioni comunitarie e nazionali responsabili - in tutti i loro ambiti d'azione - della tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, la regola della precauzione può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle menzionate disposizioni del Trattato (Corte di Giustizia CE, sentenza 26 novembre 2002 n. T-132; Consiglio di Stato, sez. VI, 5.12.2002, n. 6657).

- con sentenza n. 18086/13 Registro generale la Suprema Corte di Cassazione Penale ha ravvisato la violazione dell'art. 674 C.P. in seguito al mutamento di colorazione delle acque del mare dovuto ad uno scarico inquinante: "In realtà, proprio rifacendosi alla giurisprudenza di questa S.C., giustamente i giudici di merito hanno, in primo luogo, distinto tra il reato di cui all'art. 674 e quello p. e p. dall'art. 734c.p. escludendo quest'ultimo proprio sul presupposto che non fosse stato provato il danno (*«lasemplice colorazione mutevole dell'acqua riscontrata a seguito di controllo non appare idonea in tal senso»*). Ciò, però, vale per l'evento "deturpamento delle bellezze naturali". Per ragioni uguali e contrarie, però, diversamente deve concludersi con riferimento al reato in questione visto che è principio interpretativo altrettanto consolidato che *«non è necessario che le emissioni di gas, di vapori o di fumo provochino un effettivo nocumento, essendo sufficiente l'attitudine delle stesse ad offendere, imbrattare o molestare persone, cioè arrecare ad esse disagio, fastidio o disturbo ovvero turbarne il modo di vivere quotidiano»* (sez. I, 28.9.93, Grandoni, cit.) e che *«costituisce molestia anche il fatto di arrecare alle persone preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla salute»* (sez. III, 14.3.03, Di Grado, Rv. 225304). In buona sostanza, *«devono farsi rientrare nel concetto di "molestia" tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo e comunque di turbamento della tranquillità»* (Sez. III, 18.6.04, Providenti, Rv. 229618). Orbene, è appunto l'evidenziazione di un dato di fatto oggettivo - riferito dai testi - la mutevole colorazione del mare, a giustificare la decisione dei giudici di ravvisare gli estremi del reato di cui all'art. 674 c.p. risultando palmare ed intrinseco il turbamento che suscita nella comunità la visione del mare di un colore diverso da quello suo proprio.

Pertanto,

SI CHIEDE

alle SS.VV., per quanto di competenza, ai sensi degli artt. 14, comma 3°, della legge n. 349/1986, 2-3 del decreto legislativo n. 195/2005, 10 del decreto legislativo n. 267/2000, 2, 22-25 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, l'invio al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica verso importo di copia fotostatica e di spedizione ed entro 30 giorni dal ricevimento della presente, delle **informazioni a carattere ambientale** relative agli eventuali interventi ambientali e sanitari già eseguiti sul territorio provinciale di Vicenza nonché l'adozione di tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari in seguito ai controlli, al fine di salvaguardare le risorse ambientali del territorio e di tutelare la salute pubblica dei cittadini della Provincia di Vicenza, anche in osservanza delle disposizioni di cui alla Parte III del d. lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. e del principio di precauzione sancito dall'art. 174 trattato UE.

Nello specifico si richiede all'ARPAV ognuna per la propria Provincia di competenza:

- **dati dei prelievi analizzati da ARPAV** rispetto alle sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS), in particolare Acido perfluorooctansolfonico e derivati (PFOS) e Acido perfluorooctanoico (PFOA), nelle acque superficiali, sotterranee e di fornitura (considerate potabili) della Provincia di Vicenza, Verona e Padova, **dal 2013 ad oggi**, con particolare attenzione:

- **allo scarico industriale**, recapitante al depuratore di Trissino, della società **Miteni Spa**;
- **allo scarico dell'impianto di depurazione di Trissino**, a cui è allacciata la Miteni Spa, che, a detta di ARPAV, contribuisce per il 96,989% all'apporto totale di PFAS scaricati nel Fratta-Gorzone;

- **allo scarico del collettore fognario ARICA, in località Sule a Cologna Veneta (VR), il quale dirige i reflui di cinque impianti di depurazione (Trissino, Montecchio Maggiore, Arzignano, Montebello Vicentino e Lonigo) nel corso d'acqua Fratta-Gorzone;**
- **delle relazioni e di eventuali elaborazioni grafico – visive prodotte da ARPAV** riguardo alla presenza e alla dispersione di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) grossomodo nel bacino idrografico della Valle dell'Agno e del Chiampo;
- **delle informazioni relative agli eventuali interventi ambientali e sanitari già eseguiti sul territorio provinciale di Vicenza, Verona e Padova** per contenere e prevenire ulteriore contaminazione da PFAS e risanare il tessuto idrografico e il territorio già contaminato;

Tanto si porta a conoscenza dell'Autorità Giudiziaria (già rappresentato dall'ARPA Veneto) ai fini di opportuna informazione e affinché possa valutare se, in quanto risultante dagli opportuni accertamenti, possano ravvisarsi eventuali estremi penalmente rilevanti, in particolare ai sensi degli artt. 440, 674 e 452 c.p. .

Si portano a conoscenza della Commissione Europea fatti ed eventi descritti nella odierna richiesta, affinché valuti una solerte regolamentazione della materia, alla luce dei rischi ambientali e sanitari emersi dagli studi scientifici elaborati a livello europeo ed internazionale.

p. Gruppo d'Intervento Giuridico onlus



Acqua proveniente dal torrente Fratta
con colorazione normale

Liquame avente colorazione nero/viola
che fuoriesce in continuazione dallo
scarico e si meschia alle acque
del torrente Fratta.



Evidente differenza di colorazione tra
le acque in uscita dallo scarico e quelle
del torrente Fratta

11.01.2015 08:57



11.01.2015 08:57



11.01.2015 08:58



